Proposta di terza direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

COM(88) 644 def. — SYN 165

(Presentata dalla Commissione il 23 dicembre 1988)

(89/C 16/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che con la direttiva 72/166/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/5/CEE (2), il Consiglio ha adottato disposizioni sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 72/166/CEE impone a ogni Stato membro di adottare tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione; che i danni coperti e le modalità dell'assicurazione devono essere determinati nell'ambito di tali misure;

considerando che la direttiva 84/5/CEE ha notevolmente ridotto le disparità relative al livello e il contenuto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile negli Stati membri;

considerando che continuano, tuttavia, ad esistere notevoli disparità nella copertura fornita da tale assicurazione;

considerando che l'eliminazione di tali disparità, garantendo che le vittime di sinistri ricevano un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo della Comunità ove il sinistro è avvenuto, faciliterà ulteriormente l'istituzione e il funzionamento del mercato comune;

considerando in particolare che, in alcuni Stati membri esistono lacune nella copertura fornita dall'assicurazione obbligatoria dei passeggeri di autoveicoli; che, per proteggere tale categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali, è necessario colmare tali lacune;

considerando che è opportuno rimuovere ogni incertezza sull'applicazione del primo trattino dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 72/166/CEE; che tutte le polizze di assicurazione obbligatoria autoveicoli devono coprire l'intero territorio della Comunità e fornire con un unico premio almeno la copertura imposta dalle legislazioni in vigore in tutti gli Stati membri;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE impone agli Stati membri di creare o autorizzare un organismo con il compito di indennizzare le vittime di sinistri causati da autoveicoli non assicurati o non identificati; che, tuttavia, la citata disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di conferire o no all'intervento di tale organismo un carattere sussidiario;

considerando tuttavia che nell'ipotesi di un sinistro causato da un veicolo non assicurato in alcuni Stati membri alla vittima è tenuta a dimostrare che il responsabile del sinistro non è in grado o non è disposto a pagare l'indennizzo prima di poter chiedere l'indennizzo all'organismo in questione; che l'organismo si trova in una posizione migliore di quella della vittima per agire contro il responsabile del sinistro; che pertanto l'organismo in questo caso non deve poter invocare la sussidiarietà ma deve indennizzare inizialmente la vittima;

considerando che, nel caso di controversie tra l'organismo in questione e un assicuratore della responsabilità civile, su chi debba indennizzare la vittima di un sinistro, è necessario che gli Stati membri, per evitare ritardi nel pagamento dell'indennizzo alla vittima, designino o l'organismo o l'assicuratore che è tenuto a pagamento iniziale dell'indennizzo in attesa della soluzione della controversia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 84/5/CEE, l'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 84/5/CEE copre la responsabilità per i danni, alla persona di qualsiasi passeggero, ad esclusione del conducente, derivanti dall'uso del veicolo.

Ai fini della presente direttiva, la definizione del termine «veicolo» è quella contenuta nell'articolo 1 della direttiva 72/166/CEE.

(1) GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 2.
(2) GU n. L 8 dell'11. 1. 1984, pag. 17.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli:

— valgono, in base ad un unico premio, per l'intero territorio della Comunità; e

— forniscono, in base al medesimo unico premio, oltre alla copertura imposta dalla legge nello Stato membro nel quale il veicolo staziona abitualmente, almeno la copertura imposta dalla legge in ciascuno degli altri Stati membri.

Articolo 3

All'articolo 1, paragrafo 4, primo comma della direttiva 84/5/CEE è aggiunto il seguento testo:

«Tuttavia gli Stati membri non possono autorizzare l'organismo a subordinare il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in ogni caso che il responsabile del sinistro non è in grado o non è disposto a pagare».

Articolo 4

Per l'ipotesi di controversie tra l'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE ed un assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima, gli Stati membri indicano quali di queste parti sia tenuta ad effettuare senza indugio il pagamento dell'indennizzo iniziale alla vittima. Qualora la controversia sia decisa nel senso che obbligata, in tutto o in parte, al pagamento dell'indennizzo sia l'altra parte, quest'ultima rimborsa la parte che lo ha effettuato.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.